

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI BELLUNO	
	SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE IN CASO D'USO	
	REP. N. _____ .CIG _____	
	OGGETTO: NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE "DE MAS 2". PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 E 2. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - STUDIO GEOLOGICO. - CUP. I35B22000130005.	
	L'anno duemila ventidue, addì () del mese di	
	TRA	
	1) il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico e Governo del Territorio, _____, del COMUNE DI BELLUNO Codice Fiscale 00132550252 che interviene ai sensi dell'art. 45 dello STATUTO COMUNALE e dell'art. 27 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI	
	E	
	2) il professionista _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, il quale interviene al presente atto quale titolare dello Studio tecnico con sede legale in _____, Codice Fiscale _____ e Partita I.V.A. _____, iscritto all'Albo Professionale _____	
	premessi che	
	• con determina dirigenziale n. _____ del _____ è stato conferito a _____ l'incarico relativo allo studio geologico;	
	• la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,	
	tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	1 / 5	

ARTICOLO 1 -

al professionista _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, iscritto all'Albo Professionale _____, viene conferito l'incarico di cui in premessa per un importo complessivo della prestazione di € 5.000,00 oltre agli oneri previdenziali e di legge.

ARTICOLO 2 - Prestazioni inerenti all'incarico

La prestazione professionale riguarda la redazione della relazione geologica e geotecnica con la produzione di modello geologico del sottosuolo, verifica delle caratteristiche geotecniche dei terreni e la valutazione della risposta sismica locale.

ARTICOLO 3 - Elaborati

Il professionista incaricato è tenuto a fornire n.3 copie degli elaborati conseguenti all'attività tecnico progettuale svolta, di cui una copia su CD-Rom utilizzabile a tutti gli effetti (i file dovranno essere in formato modificabile, "dwg" o dxf, word o odt).

ARTICOLO 4 – durata dell'incarico

L'incarico ha durata di 30 giorni naturali consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 5 ritardi e penali

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o giustificate proroghe concesse dall'Ente committente, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a 0.5% dell'importo dell'incarico. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 giorni, senza obbligo o bisogno di messa in mora, il Comune ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico senza che nulla possa essere preteso. Resta inteso che in tale ipotesi il Professionista incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento

del danno.

ARTICOLO 6 – compensi

L'importo complessivo delle prestazioni è di € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

ARTICOLO 7 Liquidazione dei compensi

L'importo verrà corrisposto, su presentazione di regolare fattura e liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Non sono ammessi pagamenti in acconto.

Il professionista ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In difetto di ciò l'Amministrazione Comunale non potrà procedere al pagamento delle somme maturate.

ARTICOLO 8 - Inadempienze e revoca

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione purché per attività inerenti l'incarico affidato. Qualora il Professionista incaricato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione committente, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto previsto entro un termine perentorio di 15 (quindici) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente. Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste

dall'ordine risolto. L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

ARTICOLO 9 – Polizza assicurativa

L'incaricato della prestazione conferma la validità della propria polizza generale di assicurazione sull'attività professionale.

ARTICOLO 10 - Trasparenza e prevenzione della corruzione

Il professionista si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta Comunale del 17/10/2021, n.177 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune:

<https://www.comune.belluno.it/myportal/ca757/amministrazionetrasparente>

Il professionista si impegna a comunicare per iscritto al Comune ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ARTICOLO 11 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Belluno.

ARTICOLO 12 – disposizione finale

Tutti gli oneri fiscali riguardanti la presente convenzione sono a carico del

Professionista incaricato. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Firmano le parti:

Il professionista



Il Dirigente Coordinatore d'Ambito

Si approvano specificatamente , ai sensi e per effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c.

i seguenti articoli: art. 5 , art. 6, e art. 7, art.8:

Il professionista

